Il contratto e il negozio giuridico

Le nozioni di negozio giuridico e contratto vanno distinte concettualmente sotto svariati profili.
Si intende per negozio giuridico l'istituto attraverso cui i privati, mediante una dichiarazione, manifestano gli scopi che perseguono. La definizione che ne viene tradizionalmente data è quella di dichiarazione di volontà con cui si esprimono gli effetti perseguiti ed alla quale l'ordinamento ricollega effetti giuridici conformi al risultato perseguito. Perché ciò possa verificarsi occorre che la finalità e gli interessi che fanno da sfondo al negozio siano meritevoli di tutela e che siano rispettate le prescrizioni eventualmente stabilite dalla legge per le singole figure.
"L'atto di impugnazione del licenziamento ha natura di negozio giuridico unilaterale recettizio, ex art. 1335 c.c., e come tale deve giungere a conoscenza del destinatario per produrre i suoi effetti; in particolare, deve pervenire all'indirizzo del datore di lavoro entro i sessanta giorni previsti dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 per evitare la decadenza dalla facoltà di impugnare; ne consegue che il deposito dell'istanza di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione, contenente l'impugnativa scritta del licenziamento, presso la Commissione di conciliazione, non è sufficiente ad impedire la decadenza, ma è necessario a tal fine che la comunicazione della convocazione pervenga al datore di lavoro prima del termine di sessanta giorni previsto dalla legge, ovvero che il lavoratore provveda autonomamente a notificargli tale richiesta, senza attendere la comunicazione dell'ufficio, onde evitare il rischio del maturarsi della decadenza" (Cassazione civile, sez. lav., 15 maggio 2006, n. 11116).
La categoria dei negozi giuridici può essere classificata avendo riguardo a diversi "punti di vista". Rispetto alla struttura soggettiva, si hanno negozi unilaterali (la dichiarazione proviene da un'unica parte), che possono essere recettizi o non recettizi, secondo che sia o no necessaria la comunicazione ad uno specifico destinatario perché l'atto produca i propri effetti, e negozi "bi" o plurilaterali, se le parti sono due o più. Si distinguono, poi, i negozi mortis causa dai negozi inter vivos, secondo che la morte di una persona sia presupposto perché l'atto produca i suoi effetti. I diversi interessi sottesi al negozio differenziano, ancora, i negozi familiari da quelli patrimoniali, che possono essere a titolo oneroso o gratuito, se una parte consegue un vantaggio senza sopportare il correlativo sacrificio.
Dei negozi giuridici fanno parte i contratti, il testamento, il matrimonio, ed altre figure particolari previste da singole norme, dichiarazioni, appunto, cui si ricollegano effetti giuridici conformi alla volontà delle parti.
Quanto appena detto serve a chiarire come il contratto sia una fattispecie particolare di negozio giuridico, non essendo possibile sovrapporre i due concetti. Si intende per contratto, a norma dell'art. 1321 c.c., "l'accordo di più parti per costituire, regolare, o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale". La norma mostra come, rispetto alla definizione generale di negozio giuridico fornita, emergano diverse differenze. Il contratto, infatti, si connota per la presenza di un accordo, l'incontro delle volontà, che non rileva in generale per il negozio giuridico, che può nascere anche dalla sola "dichiarazione". L'art. 1321 c.c. richiede, inoltre, la presenza di "due o più parti", a fronte dell'esistenza di negozi unilaterali (es. testamento). Ancora, il carattere necessariamente patrimoniale del rapporto che il

contratto instaura, regola o estingue, laddove esistono negozi giuridici che non rispondono o coinvolgono interessi patrimoniali (es. matrimonio). Il contratto è, dunque, un tipo di negozio giuridico, caratterizzato dall'accordo delle parti e dalla patrimonialità degli interessi. L'accordo su alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative, perché, al fine di perfezionare vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, dell'accordo. Per quanto riguarda la patrimonialità, ad esempio il contratto di sponsorizzazione comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto detto sponsorizzato si obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica ed il proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto specificamente denominato, mentre la patrimonialità dell'oggetto dell'obbligazione dipende dal fenomeno di commercializzazione del nome e dell'immagine personale affermatasi nel costume sociale (così la Cassazione civile , sez. III, 29 maggio 2006, n. 12801).

"Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento, risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori. Pertanto, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale, può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli art. 1362 ss. c.c., è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici" (Cassazione civile , sez. I, 20 giugno 2006, n. 14267).

"È nozione di comune esperienza che, nel corso delle trattative prodromiche alla conclusione del contratto, le parti assumono posizioni diverse e prospettano soluzioni varie, svolgendo le argomentazioni di cui il testo definitivo costituisce espressione della sintesi convenzionalmente raggiunta ed accettata, solamente a quest'ultimo occorrendo fare, peraltro, riferimento al fine di stabilire i rispettivi diritti ed obblighi" (Cassazione civile , sez. III, 12 dicembre 2005, n. 27338).

"Il cd. "contratto" concluso con gli Italiani da Silvio Berlusconi in occasione della competizione politica del 2001 non è qualificabile né come contratto con obbligazioni a carico del solo proponente né in termini di promessa al pubblico posto che gli impegni ivi assunti – di carattere propriamente propagandistico - erano privi del crisma della vincolatività giuridica, e dunque, di un impegno volto a costituire un rapporto giuridico patrimoniale" (Tribunale Napoli, sez. IV, 03 maggio 2006).

Tracciata la differenza tra i due istituti si rileva come, per la disciplina dei negozi giuridici, la legge stabilisce all'art. 1324 c.c. che "salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale". Rimangono esclusi, dunque, tutti gli atti mortis causa ed i negozi familiari. Per esempio, la Corte di Appello di Milano, il 5 Febbraio 2005, così si è espressa rispetto alle lettere di patronage "La natura di negozio giuridico unilaterale riconosciuta dalla Suprema Corte alle lettere di patronage, esclude che rispetto ad essa possa porsi un problema di ricerca della "comune intenzione delle parti", posto che in tal caso l'esistenza di

una pluralità di parti è, per definizione, esclusa. Ma ciò non toglie che anche in detta ipotesi debba trovare applicazione il fondamentale principio, valido per tutti i negozi *inter vivos*, per cui la dichiarazione non può essere intesa nel senso che le ha attribuito l'autore, se questo senso non è quello - fondato sul criterio di reciproca lealtà cui debbono ispirarsi le relazioni sociali - in cui può essere intesa dal destinatario o dai terzi, quando anche costoro siano interessati alla dichiarazione medesima".

Il contratto è, a norma dell'art. 1173 c.c., una delle possibili fonti di obbligazioni, le quali derivano espressamente "da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro fatto od atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico". Così, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge, la parti possono dar vita a rapporti giuridici tra loro vincolanti, potendo, con un unico contratto, creare anche più obbligazioni, che in esso troveranno la propria fonte.